



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

ORDINANZA N° 69 | 2024

Oggetto: Deroche per la sosta e la circolazione nel borgo di Sant'Angelo

IL COMANDANTE

VISTI i propri precedenti provvedimenti, con cui negli anni pregressi, venivano concesse deroghe al divieto di sosta e circolazione nel centro della frazione di Sant'Angelo per i cittadini residenti;

ATTESO che l'imminente arrivo della stagione invernale, cui conseguono avversi agenti atmosferici, può provocare notevoli disagi e problematiche, soprattutto alla cittadinanza residente in loco, i cui nuclei familiari si compongono sovente anche di bambini, anziani e persone diversamente abili;

CONSIDERATO CHE nel periodo invernale l'afflusso turistico è ridotto e che le attività alberghiere sono per lo più chiuse;

RITENUTO necessario ed urgente garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica al fine di ridurre il pericolo per i numerosi pedoni soprattutto determinato dalle condizioni meteorologiche;

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si presenta;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 165 del 14.11.2024, con cui è stata prevista la possibilità di autorizzare i cittadini residenti nel centro del borgo di Sant'Angelo, al transito nel borgo di Sant'Angelo e alla sosta dei veicoli esclusivamente nel porticciolo zona Levante e nell'area sotto la Torre, fino al 11.04.2025;

VISTO il D. L.gs. n°285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s. m., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- gli artt. nn. 5, 6, e 7, 39 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'art 43 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- Il D.M. 10.07.2002 relativo alla segnaletica stradale;

VISTO il regolamento e lo statuto comunale;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, co. 4, lett. B) e dell'art. 7, co.1 lett. A). secondo cui i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 08/06/2018

ORDINA

1. di autorizzare i cittadini residenti nel centro del borgo di Sant'Angelo al transito nel borgo di Sant'Angelo e alla sosta dei veicoli, a partire dalla data di esecutività della presente ordinanza



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

- fino al 11.04.2025, precisando che la sosta può avvenire esclusivamente in zona porticciolo o sotto la Torre solo per i soggetti autorizzati;
2. In tutte le restanti strade e piazze del borgo di Sant'Angelo la sosta è sempre vietata 0-24;
 3. che la fruizione della sosta è riservata ad un unico veicolo per ciascun nucleo familiare ed è subordinata al rilascio di un contrassegno rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale, a seguito di istanza del proprietario o dell'utilizzatore in virtù di comodato d'uso del veicolo, comprovante la residenza de nelle strade del centro del borgo di Sant'Angelo;
 4. che l'utilizzo del contrassegno sia così regolamentato: a) il contrassegno, esposto sulla parte anteriore dell'abitacolo in modo ben visibile dall'esterno, autorizza la sosta del veicolo esclusivamente nel porticciolo zona Levante e nell'area sotto la Torre, dal giorno del rilascio fino 11.05.2025; b) il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì alla possibilità di fruire della sosta ove disponibile fino ad esaurimento della capienza; c) la mancata esposizione del contrassegno, l'esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile per posizionamento o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell'autorizzazione; d) si procederà al ritiro immediato del contrassegno ove risulti non vidimato, ovvero illeggibile o utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato;
 5. il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in tutto il borgo di Sant'Angelo eccetto che per i veicoli muniti del contrassegno di cui al punto 2 parcheggiati nel porticciolo zona Levante e nell'area sotto la Torre, fino al 11.04.2025;
 6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

DISPONE

1. che sia dato incarico al personale di servizio della Polizia Locale di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
2. che è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;
3. che la presente ordinanza venga trasmessa per la registrazione e pubblicazione all'albo pretorio e per la massima diffusione pubblicata sul sito www.comune.serrara-fontana.na.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare. I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

Si comunichi a mezzo PEC:



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

1. Al Comandante della Stazione Carabinieri di Barano d'Ischia.

Dalla Residenza Municipale, 20.11.2024

Il Comandante della PL
Cap. Vito Gallo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa